



COMUNE DI PERNUMIA
(Provincia di Padova)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n._9_ del 23/05/2014;
Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 30/05/2016

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENARALI IUC

Art. 1 Oggetto del Regolamento, finalità e ambito di applicazione	Pag. 4
Art. 2 Funzionario responsabile	Pag. 4
Art. 3 Riscossione	Pag. 4
Art. 4 Dichiarazione	Pag. 4
Art. 5 Versamenti	Pag. 5
Art. 6 Abrogazioni e norme di rinvio	Pag. 5
Art. 7 Disposizioni finali e efficacia	Pag. 5
Art. 8 Clausola di adeguamento	Pag. 5

CAPO II - DISPOSIZIONI COMUNI IMU E TASI

Art. 1. Accertamento	Pag. 6
Art. 2 Dilazione del pagamento degli avvisi di Accertamento	Pag. 6
Art. 3 Riscossione coattiva	Pag. 7
Art. 4 Contenzioso	Pag. 7
Art. 5 Sanzioni	Pag. 7
Art. 6 Rimborsi e Compensazioni	Pag. 8
Art. 7 Calcolo degli interessi	Pag. 8

CAPO III – L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 1 Presupposto dell'Imposta	Pag. 9
Art. 2 Soggetto attivo dell'Imposta	Pag. 9
Art. 3 Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo	Pag. 9
Art. 4 Base Imponibile delle aree fabbricabili	Pag. 9
Art. 5 Abitazioni principali e pertinenze	Pag. 10
Art. 6 Esenzioni e altre forme di agevolazione	Pag. 11
Art. 7 Versamenti	Pag. 12

CAPO IV – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 8 Presupposto impositivo	Pag. 13
Art. 9 Definizione di abitazione principale, fabbricati e aree fabbricabili	Pag. 13
Art. 10 Soggetti passivi	Pag. 13
Art. 11 Soggetto attivo	Pag. 14
Art. 12 Base imponibile	Pag. 14
Art. 13 Determinazione dell'aliquota	Pag. 14
Art. 14 Detrazioni, riduzioni ed esenzioni	Pag. 15
Art. 15 Versamenti	Pag. 16

CAPO V – L'APPLICAZIONE DEL PRELIEVO PER LA COPERTURA DEI COSTI AFFERENTI AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (TARI)

Art. 1 Istituzione della TARI	Pag. 17
Art. 2 Gestione associata dei servizi e delle funzioni correlate	Pag. 17
Art. 3 Adempimenti in capo al Consorzio Padova Sud	Pag. 17
Art. 4 Termini e modalità di determinazione delle tariffe	Pag. 17
Art. 5 Modalità di gestione del prelievo in funzione del servizio erogato	Pag. 18
Art. 6 Individuazione della tipologia di prelievo	Pag. 18
Art. 7 Erogazione del servizio	Pag. 18
Art. 8 Il Piano Economico Finanziario (PEF) e l'integrale copertura dei costi	Pag. 19
Art. 9 Titolarità e requisiti di assoggettabilità al tributo ed al corrispettivo	Pag. 20
Art. 10 Determinazione delle superfici assoggettabili al prelievo	Pag. 20
Art. 11 Classificazione delle utenze	Pag. 23
Art. 12 Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico	Pag. 24
Art. 13 Inizio e cessazione dell'utenza	Pag. 24

IL TRIBUTO

Art. 14 Determinazione del tributo	Pag. 25
Art. 15 Il tributo per le utenze domestiche	Pag. 25
Art. 16 Accesso in ambito tributario a tariffe differenziate per minor produzione di rifiuto	Pag. 25
Art. 17 Riduzioni in ambito tributario per particolari condizioni d'uso	Pag. 25

IL CORRISPETTIVO

Art. 18 Determinazione del corrispettivo	Pag. 26
Art. 19 Il corrispettivo per le utenze domestiche	Pag. 26
Art. 20 Il corrispettivo per le utenze non domestiche	Pag. 27
Art. 21 Il corrispettivo per le utenze (non domestiche) temporanee	Pag. 27
Art. 22 Le riduzioni tariffarie in regime di corrispettivo	Pag. 28

DISPOSIZIONI COMUNI - TRIBUTO E CORRISPETTIVO

Art. 23 Denuncia e contratto di somministrazione	Pag. 29
Art. 24 Poteri di accertamento	Pag. 30
Art. 25 Accertamento con adesione	Pag. 30
Art. 26 Sanzioni e penali	Pag. 31
Art. 27 Riscossione del tributo e del corrispettivo	Pag. 32
Art. 28 Rimborsi	Pag. 32
Art. 29 Il Funzionario Responsabile	Pag. 33
Art. 30 Autotutela	Pag. 33
Art. 31 Adempimenti degli Uffici Comunale	Pag. 33
Art. 32 Trattamento dei dati	Pag. 34
Allegato 1 Classificazione minima Utenze Domestiche	Pag. 35
Allegato 2 Classificazione minima Utenze Non Domestiche	Pag. 36

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di PERNUMIA dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) – modificata poi con il D.L. n.16 del 6.3.2014 - assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

4. Nel capo I del presente regolamento sono disciplinati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima, nel capo II i componenti applicabili all'IMU e alla TASI e nei capi II, III e IV sono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.

ART.2 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il Comune designa il funzionario responsabile cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti riguardanti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie riguardanti il tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. Per quanto riguarda la TARI, le Funzioni del Responsabile sono evidenziate nell'art. 29 del Capo V TARI .

ART.3 – RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

2. Per quanto riguarda la TARI la riscossione è effettuata dal Consorzio Padova Sud così come indicato nell'art.2 Capo V TARI.

ART. 4 – DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione riguardante la IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.

2. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune oppure presso gli uffici e sito internet del soggetto che esegue il servizio di riscossione, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione

delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Le modalità di presentazione della dichiarazione ai fini della TARI sono indicate nell'art. 23.

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), poiché compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

ART.5 – VERSAMENTI

1. Nel caso l'importo da versare quale acconto fosse inferiore al minimo stabilito singolarmente dai vari tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri, purché ne sia fatta comunicazione all'Ufficio Tributi o per la TARI al Consorzio Padova Sud o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato.

ART.6 - ABROGAZIONI E NORME DI RINVIO

1. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e smi, è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità precedenti.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

3. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che fossero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sull'applicazione del tributo o della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da rendere possibile la loro applicazione, senza bisogno di altra deliberazione di adattamento.

4. Se non in contrasto con la legge o col presente regolamento, potranno essere applicate le consuetudini locali derivate dalla precedente gestione sui rifiuti solidi urbani.

ART.7 - DISPOSIZIONI FINALI E EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

3. Tutte le disposizioni previste dal presente regolamento in relazione alla gestione del corrispettivo per il servizio integrato di igiene urbana integrano i contratti già sottoscritti tra gli utenti ed il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, fino al 31.12.2013 senza ulteriori formalità.

Art.8 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che fossero apportate in materia di TARI e con riflessi sull'applicazione del tributo e/o corrispettivo, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da rendere possibile la loro applicazione, senza bisogno di altra deliberazione di adattamento.

CAPO II - PARTI COMUNI IMU e TASI

ART.1 – ACCERTAMENTO

- 1.** Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 2.** In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere fatto in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 3.** Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
- 4.** Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere fatti. Entro gli stessi termini devono essere contestate o inflitte le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
- 5.** Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui fare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
- 6.** In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere fatto in base a presunzioni semplici di cui all'art.2729 del codice civile.

Art.2 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

- 1.** Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 2 anni in rate mensili, trimestrali, semestrali, modulabili in relazione alla situazione del contribuente. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 3.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria a primo rischio assoluto. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da prima compagnia accettata dal Comune.
- 2.** La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario Responsabile del tributo.
- 3.** La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

- a.** il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b.** l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c.** l'importo non può più essere rateizzato;
- d.** le sanzioni sono applicate per intero.

ART.3 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

ART.4 – CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, **nonché le norme previste dal D.lgs. 156/2015 (mediazione tributaria);**

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

ART.5 – SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. **La sanzione del 30% è ulteriormente ridotta del 50% nel caso di versamento spontaneo da parte del contribuente oltre i termini di ravvedimento operoso qualora non sia stato avviato il procedimento di accertamento da parte dell'ufficio.** La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di spese postali, imposta, sanzioni e interessi, non sia superiore all'importo di euro

16,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART.6 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

Sulla domanda di rimborso, il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di presentazione.

2. La domanda di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.

3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

4. Per i rimborsi concernenti indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa domanda.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC (IMU e TASI). La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di nuovi interessi.

6. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

7. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata di euro 10,00 per l'IMU e di euro 5,00 per la TASI.

ART. 7 - CALCOLO DEGLI INTERESSI

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

CAPO III – L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 1 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli. Per le abitazioni principali, ai sensi della Legge di Stabilità 2014 (n.147/2013) sono:

- escluse quelle classificate nelle categorie catastali in: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 con relative pertinenze;
- incluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con le relative pertinenze.

ART. 2 - SOGGETTO ATTIVO DELL'IMPOSTA

1. Soggetto attivo dell'imposta è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

ART. 3 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, si considerano fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli quelli descritti dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 504/1992.

2. L'equiparazione di cui al 2° periodo, lettera b), comma 1, dell'art.2 del D.Lgs. 504 del 1992 si verifica se sussistono le seguenti condizioni:

a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n.9 e s.m.i., con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo di imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore al 50% del reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.

ART.4 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. Qualora la Regione, in sede di approvazione dello strumento urbanistico generale, riduca o azzeri la potenzialità edificatoria di un'area, al contribuente spetta il rimborso delle somme versate in eccesso o il rimborso integrale.

4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

5. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'imposta per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguaglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.

6. Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sono considerate nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del piano attuativo e dalla destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del "comparto" di ampliamento/espansione, determina una variazione del valore venale in comune commercio dell'area; pertanto le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, marciapiedi parcheggi, verde pubblico ecc., potranno essere considerate con tale destinazione effettiva, esclusivamente in seguito al loro completamento come stabilito dalla convenzione sottoscritta con il comune, il quale procederà con la verifica e collaudo delle opere eseguite e con successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale. Pertanto fino tale momento le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso, tenuto conto inoltre che in assenza di tali urbanizzazioni il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato.

7. Il valore delle aree fabbricabili, è approvato dalla Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio Tecnico, entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni;.

8. Il valore sarà calcolato dall'Ufficio Tecnico, tramite la propria organizzazione interna, anche tramite informazioni esterne in particolare con riferimento ai valori minimi individuati dalla Provincia per i casi di esproprio, confrontati con i prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche

9. La delibera di cui al comma 7 può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

10. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

ART. 5 - ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE

1. Per abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'art.13 del DL 201/2011, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. per pertinenza dell'abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C2 (depositi, cantine e simili), C6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie, soffitte e simili) nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unicamente all'unità a uso abitativo.

3. Al fine di agevolare i contribuenti, e per le operazioni di controllo e accertamento, per coloro i quali hanno già considerato e dichiarato pertinenze dell'abitazione principale una o più unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, in assenza di diversa dichiarazione/comunicazione, sarà tenuta come pertinenza all'abitazione principale, per ciascuna delle suddette categorie, quella che ha la rendita catastale più elevata.

4. Si considerano inoltre abitazioni principali:

- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- l'abitazione posseduta dall'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, poiché titolare di un diritto di abitazione;
- **una sola** unità immobiliare posseduta **a titolo di proprietà o di usufrutto** da cittadini italiani iscritti **all'anagrafe comunale come** residenti all'estero (AIRE), a condizione che non risulti locata **e che gli stessi siano già pensionati nel rispettivo paese di residenza;**

Il Comune procederà al controllo delle dichiarazioni presentate, anche verificando la situazione del comodatario rispetto all'utenza del servizio asporto rifiuti.

5. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata;

6. Usufruiscono della detrazione prevista per l'abitazione principale, anche le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Ater/Iacp.

ART. 6 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall' art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011,

2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari **ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;**

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

e) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984, in base all'elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9 e sulla base dei criteri individuati dalla circolare stessa;

f) i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; ovvero a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile.

G) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell' articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili accatastrati nella categoria D/10 o quelli per i quali qualora iscritti nel catasto in categorie diverse, la caratteristica di ruralità risulti dagli atti catastali.

4. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

5 BIS. A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

6. Per gli immobili inagibili e per quelli di interesse storico-artistico è prevista la riduzione del 50% della base imponibile relativamente alle seguenti tipologie di fabbricati:

- Fabbricati di interesse storico-artistico di cui all'art.10 del D.Lgs n.42/2004;
- Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati.

Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo nr. 201/2011, i fabbricati debbono avere caratteristiche di fatiscenza e di degrado strutturale (Legge 5/8/1978 n.457) non superabili con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria quali, ad esempio:

- a. strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo;
- b. strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- c. edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
- d. inabilità igienico-sanitaria: mancanza di servizi igienici, distacco totale o parziale della pavimentazione in diversi locali.

7. L'inagibilità o inabitabilità dei fabbricati è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445 prodotta dall'interessato sotto la propria responsabilità, anche penale, attestante e indicante le condizioni per usufruire dei benefici di cui **al precedente comma 6.**

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del comma 2, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 7 – VERSAMENTI

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 mediante utilizzo del Modello F24 o mediante altre opportunità previste dalle normative (es conto corrente postale) vigenti. Le rate e le scadenze possono essere variate a seguito dell'intervento di nuove normative/disposizioni.

2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 10,00 a contribuente per l'intero anno solare.

3. Si considerano regolarmente eseguiti, previa comunicazione scritta indirizzata all'Ufficio Tributi al primo versamento, i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri riferiti agli immobili che rientrano solo come abitazione principale e relative pertinenze.

4. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono fare il versamento in acconto dell'imposta riguardante gli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono fare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta riguardante l'anno successivo.

5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

CAPO IV – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 1 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale **classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9**, di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli.

2. Sono escluse dalla TASI

- **le abitazioni principale classificate nelle categorie catastali in: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze (Legge di Stabilità 2016 (n.208/2015);**
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ART.2 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini della TASI:

a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.

2. Al fine di agevolare i contribuenti, e per le operazioni di controllo e accertamento, per coloro i quali hanno già considerato e dichiarato pertinenze dell'abitazione principale una o più unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, in assenza di diversa dichiarazione/comunicazione, sarà tenuta come pertinenza all'abitazione principale, quella che ha la rendita catastale più elevata.

3. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

4. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

ART.3 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata **a titolo diverso da altro** soggetto **il** titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, versa la TASI nella misura del 90%;
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto, per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART.4 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della IUC è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

ART.5 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.
2. Il valore delle aree fabbricabili, è approvato dalla Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio Tecnico, entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni;.
3. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
4. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
5. Il valore sarà calcolato dall'Ufficio Tecnico, tramite la propria organizzazione interna, anche tramite informazioni esterne in particolare con riferimento ai valori minimi individuati dalla Provincia per i casi di esproprio, confrontati con i prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per gli immobili inagibili e per quelli di interesse storico-artistico. Le caratteristiche e le condizioni per applicare la riduzione del 50% sono indicate

dal comma 8 – art. 6 del Capo III che disciplina l'IMU. Rimangono valide le autodichiarazioni per la riduzione del 50% presentate ai fini IMU.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

- 1.** L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. L'Organo competente, con deliberazione comunale, adottata entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- 2.** L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
- 3.** L'Organo competente, con deliberazione comunale, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, oltre al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
- 4.** Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Inoltre con D.L. 6 marzo 2014 n. 16 viene concessa la facoltà (solo per l'anno 2014) di aumentare le aliquote TASI, oltre i limiti previsti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, detrazioni di imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili.
- 5.** Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti punti 1-2-3-4, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.
- 6.** Con la delibera di cui al comma 3, il comune provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
- 7.** Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote si riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

ART.7 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

- 1.** Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, l'Organo competente ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore:

a. Detrazioni dell'abitazione principale e relativa pertinenza, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione:

- dell'ammontare della rendita catastale per ciascuna unità abitativa, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate rendite catastali.
- della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo

b. Riduzioni, possono essere previste riduzioni tariffarie per i seguenti casi:

- abitazioni con unico occupante
- abitazioni nel cui nucleo sia presente una persona invalida/disabile cui è stato fatto un intervento edilizio per l'abolizione delle barriere architettoniche autorizzato dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;

c. Esenzioni:

- unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata.
 - l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata
 - per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, di cui all'art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo n. 23/2011, destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
 - gli immobili comunali ad uso non istituzionale e siti nel territorio del Comune;
 - per gli immobili di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, si applica – secondo quanto previsto con il Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze approvato con il Decreto Ministeriale N.200 del 19/11/2012 - soltanto agli immobili a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
 - Per gli immobili ex IPAB equiparati dalla Regione Veneto, con delibera di Giunta Regionale n.780 del 21.05.2013, ai fini fiscali alle aziende di servizi e possono perciò beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui al D.Lgs 207/2001.
- 2.** Le riduzioni / esenzioni di cui al comma precedente, punto b, possono tenere anche conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.
- 3.** Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni in precedenza considerate.

ART.8 – VERSAMENTI

- 1.** Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, poiché compatibili;
- 2.** Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
- 3.** Il soggetto passivo fa il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
- 4.** E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
- 5.** Il pagamento deve essere fatto con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 6.** Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore a euro 5,00.
- 7.** L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

CAPO V – L'APPLICAZIONE DEL PRELIEVO PER LA COPERTURA DEI COSTI AFFERENTI AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (TARI)

APPLICAZIONE DELLA TARI

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TARI

- 1.** Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, a decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita in tutto il territorio comunale la TARI, quale prelievo per la copertura dei costi afferenti al servizio di igiene ambientale.
- 2.** Sono soppressi, conseguentemente, tutti i precedenti regimi di prelievo, in particolare la tassa rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III° d el D. Lgs. 507/1993, la Tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49, del D.Lgs. 22/1997, la Tariffa Integrata Ambientale di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 e la Tassa sui Rifiuti e sui Servizi di cui all'articolo 14, della L. 214/2011.
- 3.** I presupposti di imposizione per i prelievi di cui al precedente comma, ora abrogati, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione del presente regolamento, sono regolati dalla rispettiva disciplina normativa e regolamentare e nei termini di decadenza previsti per Legge.

ART. 2 - GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI CORRELATE

- 1.** E' interesse del Comune superare la frammentazione nella gestione dei tributi comunali e relativi contenziosi o della riscossione coattiva, oltre che dei corrispettivi per i servizi offerti, al fine di evitare duplicazioni nelle procedure e contenere i costi tramite economie di scala.
- 2.** Il Comune ha aderito al Consorzio Padova Sud al fine di gestire in forma associata l'espletamento dei servizi pubblici connessi alla gestione del territorio, dei prelievi tributari e patrimoniali oltre che per tutti gli altri servizi potenzialmente erogabili e previsti dallo Statuto dello stesso.
- 3.** La gestione dei prelievi di origine tributaria è esercitata per il tramite del Consorzio, quale forma associata prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 (Consorzio tra Enti Locali e specifica convenzione).
- 4.** La gestione della tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal Consorzio, o altro Soggetto Gestore da lui individuato, in qualità di soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi del comma 668, dell'art. 1 della Legge 147/2013.

ART. 3 - ADEMPIMENTI IN CAPO AL CONSORZIO PADOVA SUD

- 1.** E' obbligo del Consorzio attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente, dai regolamenti comunali e dalla Convenzione stipulata per la regolazione dello specifico servizio o funzione.

2. Il Consorzio si assume tutti gli obblighi di comunicazione per i quali non sia espressamente previsto l'onere in capo all'Ente Locale.

ART. 4 - TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, qualora la competenza a norma delle legge vigenti non sia in capo ad altre autorità o soggetti, le tariffe della TARI.

2. In caso di mancata approvazione entro i termini, le tariffe si intendono invariate rispetto a quelle dell'anno precedente. In fase di prima applicazione si considerano tariffe dell'anno precedente:

- le tariffe in vigore nell'anno precedente per il prelievo, comunque denominato, relativo alla copertura dei costi afferenti al servizio di igiene urbana;

3. Lo stesso principio di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le tariffe non siano approvate almeno 30 giorni prima rispetto alla data di scadenza fissata per i pagamenti.

4. Il contribuente, qualora previsto, può procedere all'autoliquidazione del tributo seguendo i principi enunciati ai commi precedenti.

5. In ogni caso è fatto salvo il conguaglio da effettuarsi alla prima scadenza utile successiva.

ART. 5 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL PRELIEVO IN FUNZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

1. Ai fini della determinazione della tariffa si stabilisce che nel territorio del Comune:

- il servizio di raccolta ed avvio allo smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'allegato B del D.Lgs. 152/2006, nonché dei rifiuti assimilati, così come definiti dall'art. 184, comma 2, dello stesso Decreto, viene svolto in regime di privativa salvo quanto previsto dal presente regolamento;
- il servizio di raccolta e le operazioni di recupero di cui all'allegato C) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alle quali non si applica la privativa comunale ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera c) della L. 179/2002, viene prestato in sussidiarietà.

2. Le attività gestionali relative al prelievo, non disciplinate dalle disposizioni normative o dal presente regolamento, sono rimandate agli atti convenzionali stipulati con il Consorzio.

3. La disciplina regolamentare vigente per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie per la determinazione del tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, è quella prevista dal DPR n. 158/1999.

4. In alternativa ai criteri indicati dal comma precedente e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, la tariffa può essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

5. La determinazione del corrispettivo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, così come previsto dal comma 668 dell'art. 1 della L. 147/2013 è demandata al presente regolamento e all'atto deliberativo di approvazione delle tariffe.

ART. 6 - INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI PRELIEVO

1. Spetta ad ogni singolo Consiglio Comunale della gestione associata l'individuazione della modalità di prelievo, tributaria o a corrispettivo, sulla base delle effettive modalità di organizzazione del servizio di raccolta e delle misurazioni delle quantità di rifiuto prodotto da ogni singola utenza.

2. La scelta dovrà essere assunta entro la fine dell'anno precedente a quello interessato dal prelievo per permettere la corretta gestione dell'IVA sul corrispettivo da parte del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato.

3. Indipendentemente dall'opzione di cui al comma 1 prescelta, restano comunque salvi tutti i contratti di somministrazione o di qualsiasi altra natura in essere, alla data di entrata in vigore del

presente regolamento e sottoscritti dagli utenti con il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato.

ART. 7 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per quanto attiene la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta ed altro, si rinvia al Regolamento Comunale dei servizi di igiene urbana (o di nettezza urbana).

2. La TARI è dovuta nella misura del 20 per cento della tariffa, qualora ove è collocato l'immobile o l'area scoperta ad uso privato o pubblico o di esercizio dell'attività dell'utente, si verifichi che il servizio istituito ed attivato non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel Regolamento comunale del servizio di igiene urbana, nonché nei casi di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, sempre che tali fatti si riscontrino in una zona gravata da privativa.

La decurtazione della tariffa è dovuta a partire dal mese successivo alla data di comunicazione da parte dell'Utente al Consorzio o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, della carenza permanente riscontrata e sino alla regolarizzazione del servizio, fatto salvo che il servizio non venga normalizzato entro trenta giorni dalla comunicazione.

Nel caso in cui la tariffa sia calcolata sulla base di prestazioni giornaliere e la violazione del regolamento comunale determini una "mancata raccolta", e qualora la stessa sia verificata dal Consorzio, o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato, o segnalata a quest'ultimo in tempo utile per consentire la verifica prima della successiva raccolta della medesima tipologia, il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, non calcolerà la tariffa corrispondente al giorno di mancato servizio per singola frazione.

3. In tutti i casi di servizio programmato o su chiamata l'attivazione del servizio si intende all'effettiva esecuzione dell'impegno assunto da parte del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, a prescindere dal reale conferimento del rifiuto da parte dell'utenza.

4. Salvo diversa previsione, la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati non comporta esonero o riduzione della TARI.

ART. 8 - IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E L'INTEGRALE COPERTURA DEI COSTI

1. Per la determinazione annuale degli elementi industriali del servizio integrato di igiene urbana e per la determinazione dei costi a questo afferibili viene redatto, a cura del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, il Piano Economico Finanziario (PEF) e la relativa relazione da trasmettere al Comune in tempo utile per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

2. I criteri formatori del PEF devono, per quanto possibile, far riferimento alle normative civilistiche per i conti economici delle società di capitale (art. 2425 del c.c.) e rispettare i principi di:

- a. chiarezza, verità e correttezza (art. 2423 c.c.);
- b. inerenza, in forza del quale il costo deve risultare oggettivamente finalizzato alla gestione del servizio di igiene urbana o delle altre attività dirette all'applicazione della tariffa all'utenza e non ad altri scopi;
- c. competenza (art. 2423-bis, c.c.), in forza del quale ogni costo rileva temporalmente non già in base al principio di cassa, ossia in relazione al momento in cui viene sopportato il relativo esborso finanziario, ma in relazione al momento di maturazione del fatto gestionale sotteso (art. 109, comma 1, D.P.R. 917/1986).

3. Nella redazione del PEF i crediti vantati nei confronti dell'utenza dovranno essere iscritti al valore presumibile di realizzazione (art. 2426 c.c.), ed in particolare:

- a. i crediti di sicura esigibilità, sono iscritti al valore nominale;
- b. i crediti di dubbia esigibilità sono soggetti a svalutazione specifica, mediante appostamento di idonee somme nel fondo svalutazione;
- c. tutti i crediti sono soggetti ad una svalutazione generica mediante appostamento di idonee somme nel fondo rischi.

I crediti vantati nei confronti degli utenti devono essere considerati "costo" qualora la svalutazione dipenda da elementi certi e precisi: crediti definibili di modesta entità, inferiore a 2.500 Euro, e per i quali sia trascorso almeno un semestre dalla notificazione del titolo esecutivo.

4. Gli accantonamenti di cui all'art. 2424-bis del c.c., finalizzati alla copertura di perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile ma dei quali sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza, costituiscono costo da inserire nel PEF qualora determinati ai sensi delle vigenti disposizioni normative fiscali (artt. 102 ss. D.P.R. 917/1986 TUIR).

5. Il prelievo, nelle sue articolazioni tariffarie, deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi afferenti la costituzione di fondi di svalutazione crediti, fondi rischi ed accantonamenti, oltre i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono, a proprie spese, i relativi produttori e dei costi delle riduzioni non previste dal comma 659, dell'art. 1 della L. 147/2013, per le quali il Comune deliberante deve provvedere con autonoma copertura di spesa.

6. Qualora, a consuntivo, si accerti la mancata piena copertura dei costi, il recupero della differenza dovrà avvenire, mediante idoneo adeguamento tariffario, a decorrere dal primo esercizio utile successivo o posti a carico del bilancio comunale.

7. In presenza di incrementi dei costi dei servizi erogati, pari o superiori al 40% rispetto a quelli ipotizzati e previsti nel piano finanziario, le tariffe possono essere modificate nel corso dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.

ART. 9 - TITOLARITÀ E REQUISITI DI ASSOGGETTABILITÀ AL TRIBUTO ED AL CORRISPETTIVO

1. Sono tenuti al versamento della TARI tutti coloro che posseggono o detengono, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, nel territorio comunale suscettibili di produrre rifiuti urbani come di seguito determinato, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che possiedono o detengono in comune i locali o le aree stesse.

2. In caso di insediamento abusivo, il titolare delle aree e/o dei locali è obbligato in solido con il soggetto tenuto al pagamento del prelievo in base al comma precedente.

3. Non sono assoggettate al prelievo le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, può richiedere all'amministratore del condominio la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio o al centro commerciale anche integrato.

6. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, di locali od aree assoggettabili al pagamento, responsabile del versamento della TARI è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili.

7. Al momento del decesso dell'intestatario, salvo diversa dichiarazione da effettuarsi entro 30 giorni dall'evento, tutti gli eredi si presumono possessori dei locali ed aree assoggettabili al prelievo e pertanto sono solidalmente tenuti al versamento TARI. Inoltre essi sono obbligati, nel termine di 30 giorni dal decesso, a comunicare al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, l'unico nominativo a cui intestare l'utenza, oltre ai dati catastali relativi all'immobile ed altre eventuali variazioni intercorse.

8. Il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, in caso di decesso, emigrazione o variazione di indirizzo dell'intestatario dell'utenza, può procedere d'ufficio al cambio d'intestazione, scegliendo uno tra i diversi soggetti che risultano essere coobbligati alla data del verificarsi dell'evento. La variazione d'ufficio non esime l'obbligo di denuncia, indicato al comma precedente, in capo agli eredi.

ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETTABILI AL PRELIEVO

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, dell'art. 1, della L. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con il minimo di 25 mq.

2. Il Consorzio o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, relativamente alle attività di accertamento, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, come superficie assoggettabile alla TARI, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; oppure, nel caso non sia possibile, per assenza o carenza del dato catastale, potrà considerare come superficie soggetta al prelievo la superficie media di categoria, così come annualmente determinata nel PEF.

3. Fino alla completa attuazione degli allineamenti tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune, la superficie assoggettabile al prelievo sarà quella dichiarata o accertata ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

4. Per le altre unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile, fatto salvo in ogni caso un minimo di 25 mq.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa per la specifica attività è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica una metratura predeterminata pari a mq. 25,00.

Sono escluse dall'applicazione di tale norma le sedi:

- di associazioni senza fini di lucro;
- di società sportive non professionistiche e delle pro-loco;
- legali o fiscali delle attività economiche e professionali per le quali esistano una o più unità locali anche al di fuori del territorio comunale. In quest'ultimo caso è onere dell'utente dimostrare, con opportune certificazioni, l'esistenza ed il regolare assolvimento degli obblighi di pagamento della TARI per tali unità locali;
- di attività quali autotrasportatori, agenti di commercio, prestatori di manodopera, terzisti ed ambulanti con posteggio fisso, che per loro natura esercitano la propria attività unicamente al di fuori della sede legale. È onere dell'utente dimostrare il possesso del requisito per l'esclusione.

6. Non sono assoggettati al prelievo i locali e le aree che per loro natura non producono rifiuti urbani o ad essi assimilati quali:

- a) i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tariffazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
- b) i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
- c) i locali autonomi stabilmente muniti di attrezzature quali caldaia, cabine elettriche ed elettroniche, centrali termiche, centrali telefoniche e simili. Sono invece soggetti a tariffazione i vani tecnologici interni agli edifici;
- d) le unità immobiliari che risultino non abitabili o non agibili in base alle vigenti normative urbanistiche oppure completamente vuote, chiuse e non allacciate ai servizi di erogazione idrica ed elettrica. La presenza di allacciamenti ai pubblici servizi quali energia elettrica o acqua, costituisce presunzione dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o la dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;
- e) i locali di altezza media inferiore a metri 1,50, le terrazze, i poggioli, le logge e simili;

f) altri locali adibiti a sedi, uffici e servizi pubblici o di interesse pubblico, preventivamente individuati con delibera di Giunta Comunale;

g) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

h) le aree ed i locali diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti.

Le circostanze ivi previste, con esclusione della lettera f), comportano la totale non assoggettabilità al prelievo soltanto a condizione che siano comunicate al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

7. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Non sono pertanto soggette al prelievo:

a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni. Sono invece soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;

b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano in via continuativa e prevalente, o si stoccano, rifiuti speciali non assimilati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;

c) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio diretto dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze ove si producono rifiuti non assimilabili: legnaie, allevamenti, stalle, fienili, depositi anche verticali di mangimi ed insilati in genere, locali adibiti a depositi permanenti di presidi fitosanitari e concimi, depositi di prodotti semilavorati o finiti, locali tecnologici per la trasformazione dei prodotti, altri locali simili, a condizioni che i produttori dimostrino il corretto smaltimento dei rifiuti secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, dei locali e delle aree destinate ad attività commerciale, di ristorazione e recettiva ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.

d) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: le sale d'aspetto, gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, ed in generale tutti i locali e le aree non escluse dall'applicazione della tariffa.

Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa, devono presentare al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, apposita dichiarazione che, tra l'altro, specifichi che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati a quelli urbani secondo quanto deliberato in tal senso dal comune.

Detta dichiarazione deve altresì contenere la planimetria dei locali, dalla quale risulti anche la specifica destinazione d'uso, dettagliata relazione dell'attività svolta e del processo di formazione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, corredata dalla documentazione prevista dalle norme specifiche in materia.

8. Per le attività produttive (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili o pericolosi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la riduzione del 20 per cento sulla superficie totale, fermo restando che la stessa viene accordata su richiesta di parte, ed

a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, la puntuale osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali.

9. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

10. Per i distributori di carburanti sono soggetti a tariffa oltre ai locali, anche l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 25 mq per colonnina di erogazione.

11. Il calcolo della superficie deve sempre essere arrotondato al metro quadrato per difetto o per eccesso, a seconda che la frazione risulti inferiore o superiore-uguale a 0,50.

ART. 11 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE

1. Le utenze sono suddivise tra utenze "domestiche" e "non domestiche".

2. Sono "domestiche" tutte le utenze riferite ad immobili e loro pertinenze utilizzati o utilizzabili da persone fisiche per uso privato.

3. Sono "non domestiche" tutte le utenze riferite ad immobili e loro pertinenze o aree utilizzabili da istituzioni pubbliche, comunità, associazioni, condomini, attività commerciali, industriali, professionali e attività produttive in genere.

4. È compito del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, provvedere all'aggiornamento dei dati relativi alla classificazione delle utenze, sulla base delle risultanze d'ufficio riferite a 60 giorni prima la data di invio della bollettazione.

5. La ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche avviene secondo criteri statistici e razionali utilizzando, ove possibile, le metodologie di ripartizione fino ad oggi utilizzate dal Consorzio o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato.

LE UTENZE DOMESTICHE

6. La classificazione delle utenze domestiche è articolata sulla base del numero dei componenti residenti, domiciliati.

L'allegato 1 riporta l'articolazione minima prevista per le utenze domestiche.

7. In mancanza di classificazione in base al numero dei componenti l'immobile viene assegnato d'ufficio alla categoria "immobile a disposizione".

8. Il numero dei componenti è quello risultante dagli aggiornamenti periodici effettuati sui dati reperiti per tramite delle anagrafi comunali ed applicati d'ufficio. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza (ad es. colf, badanti, ecc.). Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove salvo i casi previsti dagli art. 17, lett. b) e 22, lett.c) del presente regolamento.

9. A tal fine i Comuni trasmettono in via informatica al Consorzio o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, con cadenza mensile, le variazioni anagrafiche intercorse, oltre che annualmente l'elenco dei residenti aggiornato al 31 dicembre di ogni anno.

10. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

11. Le utenze domestiche non residenti nel comune hanno l'obbligo di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali.

LE UTENZE NON DOMESTICHE

12. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione agli usi e alla tipologia dell'attività svolta in via prevalente, tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica e della potenzialità di produrre rifiuti per categorie omogenee.

13. In sede di approvazione annuale delle tariffe, vengono individuate le diverse categorie nelle quali dovranno essere classificate le utenze non domestiche. Queste dovranno includere anche gli immobili vuoti inoccupati e le aree scoperte non utilizzate per l'attività principale.

L'allegato 2 riporta l'articolazione minima prevista per le utenze non domestiche.

14. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli classificati, vengono associati, con atto proprio del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, alla classe di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della potenzialità di produrre rifiuti.

15. La classificazione viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice ISTAT dell'attività, a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (es. CCIAA) o comunque all'attività effettivamente svolta in via prevalente. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'Ufficio IVA.

16. In fase di prima applicazione il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, effettua la classificazione sulla base dei dati d'ufficio.

17. Nel caso di insediamento di diverse attività con destinazione diversa in un complesso unitario (es. centro commerciale) le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività solo nel caso in cui l'utenza non sia considerata come utenza unica o qualora sia possibile individuare la reale produzione delle singole utenze.

18. La separazione fisica e funzionale o spaziale dei locali o aree scoperte relative anche a diverse unità immobiliari, comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibite, anche se occupate dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata. Nel caso di separazione fisica e funzionale all'interno della stessa unità immobiliare, l'utente deve produrre idonea documentazione a supporto della propria richiesta.

19. L'appartenenza dei locali o aree scoperte imponibili ad una specifica categoria, per metrature inferiori o uguali a 100 mq., si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali. Tale appartenenza si attua anche nei casi in cui non sia possibile distinguere le reali produzioni di rifiuti per singola categoria.

ART. 12 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

1. Quanto complessivamente dovuto, può essere ridotto, anche fino al suo intero ammontare, nei confronti degli utenti assistiti dal Comune che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico.

2. La riduzione potrà avvenire esclusivamente su specifica istanza annuale al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, da parte del Settore Servizi Sociali del Comune. L'istanza, per motivi di privacy, dovrà riportare esclusivamente il nominativo dell'utenza e la riduzione richiesta.

ART. 13 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'UTENZA

1. Il tributo ed il corrispettivo sono commisurati ad anno solare.

2. I soggetti tenuti al pagamento hanno l'obbligo di comunicare al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, l'inizio e la cessazione del possesso o conduzione dei locali ed aree entro il 30 giugno dell'anno successivo, mediante compilazione di appositi moduli predisposti e messi a disposizione dal Comune, dal Consorzio, o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato. Nel caso di possesso o conduzione in comune dei locali la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei coobbligati.

3. L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza, debitamente accertata e per un minimo di 30 giorni consecutivi, pari a 1/12 d'anno.

4. La cessazione (per variazione d'indirizzo, per emigrazione in altro Comune, o per cessazione di attività per quanto riguarda le utenze non domestiche, etc.) nel corso dell'anno del possesso o della detenzione dei locali ed aree, dà diritto, per periodi di occupazione superiori ai 30 giorni, alla cessazione dell'utenza a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione di cessazione e che la stessa sia stata debitamente accertata. Il tributo ed il

corrispettivo non sono comunque dovuti per le annualità successive a quella di cessazione, anche nell'ipotesi di mancata presentazione delle dichiarazioni.

5. Ai fini dell'applicazione del prelievo le variazioni delle condizioni di assoggettabilità imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie assoggettabile, ivi comprese le variazioni della superficie assoggettabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei soggetti obbligati rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tariffa, nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei soggetti obbligati, producono i loro effetti dal primo giorno successivo alla data di comunicazione al Consorzio o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato.

6. Le agevolazioni per l'adesione in convenzione al servizio pubblico, anche integrativo, decorrono dalla data di effettiva adesione al servizio.

IL TRIBUTO

ART. 14 - DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è finalizzato alla totale copertura dei costi riferiti all'anno solare del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. I criteri per la determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti urbani sono quelli applicati dalla gestione consortile, basati sulle proprie rilevazioni degli apporti effettivi di rifiuto da parte degli utenti. Potranno, inoltre, essere determinati nuovi parametri e nuove classi omogenee per i locali e le aree.

3. I servizi a domanda individuale o in genere le prestazioni accessorie, quali ad esempio le raccolte non collettive, le spedizioni, le prenotazioni, le cessioni di beni, le attivazioni, ecc. saranno determinate quali oneri aggiuntivi posti direttamente a carico dell'utenza.

4. Le tariffe per la determinazione del tributo sui rifiuti urbani sono articolate in quota fissa e quota variabile al netto dei costi di formazione ed invio dell'avviso informale di pagamento o della fattura ed incasso del tributo, che dovranno comunque essere posti direttamente a carico dell'utenza.

5. Ai fini della determinazione della tariffa le utenze sono classificate in "domestiche" e "non domestiche".

ART. 15 - IL TRIBUTO PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa viene calcolata prendendo a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare ed alla superficie dell'immobile posseduto, occupato o detenuto con il minimo di mq. 25,00.

2. La quota variabile viene calcolata sulla base della produzione media comunale pro-capite, accorpendo i locali e le aree adibite a utenza domestica in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare. Potranno essere determinati valori di produzione differenziati in funzione dei servizi effettivamente erogati a favore dell'utenza e dei rifiuti onerosi da quest'ultima conferiti, ad esempio il mancato conferimento del rifiuto umido o del rifiuto verde, in ottemperanza a quanto previsto dal vigente regolamento di igiene urbana. Nei condomini dovrà obbligatoriamente essere acquisita e presentata l'autorizzazione o comunque il nulla osta dell'assemblea condominiale per poter non conferire al servizio pubblico alcune frazioni di rifiuto.

ART. 16 - ACCESSO IN AMBITO TRIBUTARIO A TARIFFE DIFFERENZIALI PER MINOR PRODUZIONE DI RIFIUTO

1. L'utenza che intenda accedere alle tariffe differenziate per le minori produzioni di rifiuto deve presentare istanza al Consorzio o Soggetto Gestore dallo stesso individuato sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Tale istanza non potrà avere effetti retroattivi.

2. Il Soggetto Gestore dovrà verificare la mancata raccolta delle frazioni di rifiuto interessate.

ART. 17 - RIDUZIONI IN AMBITO TRIBUTARIO PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa, di variazione o qualora previsto dalla normativa o dal presente regolamento, sulla base di rilevazioni d'ufficio. Le riduzioni che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dal primo giorno successivo a quello di presentazione della denuncia di variazione.

2. L'utente è obbligato a denunciare, entro il 30 giugno dell'anno successivo, il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma precedente; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.

3. La quota variabile, qualora non sia già prevista una specifica categoria di classificazione in sede di approvazione annuale delle tariffe, è ridotta nei seguenti casi:

a) Abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune, per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo per non più di 180 giorni all'anno a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e che sia stata data comunicazione nella medesima denuncia della residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile se presenti.

Tributo applicato: 30% riduzione, calcolato in relazione al quota variabile dovuta per tre componenti.

b) Utenti che dimorino fuori dall'abitazione in modo stabile e per un periodo superiore a 180 giorni nell'anno, per motivi di salute, studio, lavoro, religiosi, svago etc. Al fine di ottenere tale riduzione l'utente deve dichiarare, all'atto della richiesta, l'indirizzo di dimora nei periodi nei quali non occupa l'abitazione per la quale si richiede la riduzione di tariffa corredata da attestazione rilasciata da terzi comprovante tale stato.

Tributo applicato: si applica il tributo corrispondente al numero di occupanti effettivi con l'esclusione dell'utente fuori domicilio.

Inoltre, qualora esplicitamente deliberato in sede di approvazione annuale delle tariffe:

c) Abitazioni rurali (categoria catastale A6) possedute, occupate o detenute da chi esercita attività agricola in modo esclusivo o principale ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

Tributo applicato: fino ad un massimo del 30% di riduzione.

4. In sede di approvazione annuale delle tariffe potranno essere proposte ulteriori riduzioni e/o agevolazioni, anche su base reddituale e territoriale. Queste, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013, devono essere iscritte in bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

IL CORRISPETTIVO

ART. 18 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. L'istituzione del corrispettivo, in luogo del tributo di cui all'art. 1, comma 668, della L. 147/2013, deve, al pari di quest'ultimo, garantire l'integrale copertura di tutti i costi riferiti all'anno solare del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. Il prelievo del servizio di igiene urbana è determinato rispetto alla rilevazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. Queste rilevazioni potranno essere effettuate "a prestazione", a "volume", a "peso" o con altre metodologie similari.

3. Il rapporto con ogni singola utenza, oltre che dal presente regolamento, è altresì regolato dal contratto di somministrazione da essa sottoscritto con il Consorzio, o con il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, e dalle disposizioni normative civilistiche in materia.

4. Il corrispettivo è obbligatoriamente dovuto per le prestazioni relative al servizio di raccolta, trasporto ed avvio allo smaltimento (di cui all'allegato B del D.Lgs. 152/2006) dei rifiuti solidi urbani ed assimilati gestiti in regime di privativa.

5. Tutti i servizi prestati in regime di sussidiarietà, in quanto legati esclusivamente alle operazioni di recupero dei rifiuti solidi urbani ed assimilati di cui all'allegato C) del D. Lgs. 152/2006, possono essere fruiti "a richiesta" dall'utenza.

6. Al fine di garantire l'universalità del servizio e la sua sostenibilità economica, le tariffe devono individuare un numero minimo di prestazioni addebitabili alle singole utenze sulla base delle attivazioni richieste, del numero dei componenti del nucleo familiare, dell'attività svolta, della volumetria dei contenitori in dotazione o degli altri elementi tecnici di rilevazione delle quantità utilizzati.

7. La tariffa del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è composta da:

- una quota di "produzione", che rappresenta le entrate necessarie alla copertura dei costi industriali del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento, inclusi gli ammortamenti e gli altri costi generali, direttamente afferibili al servizio domiciliare prestato all'utenza per le frazioni di rifiuto definite "onerose";

- da una quota "base" che rappresenta le entrate necessarie alla copertura della restante totalità dei costi del servizio integrato di igiene urbana.

8. I servizi a domanda individuale o in genere le prestazioni accessorie, quali ad esempio le raccolte non collettive, le spedizioni, le prenotazioni, le cessioni di beni, le attivazioni, ecc. saranno determinate quali oneri aggiuntivi a carico dell'utenza.

9. Ai fini della determinazione della tariffa le utenze sono classificate in "domestiche" e "non domestiche"

ART. 19 - IL CORRISPETTIVO PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota base può essere valorizzata sia come coefficiente che come valore assoluto ad abitante. Nel caso di un coefficiente è parametrata alla superficie dell'immobile posseduto, occupato o detenuto, con un minimo di 25 metri quadrati e proporzionale al numero dei componenti il nucleo familiare.

2. La quota di produzione è valorizzata in funzione alla quantità di rifiuti definiti "onerosi", di norma umido - organico, verde e secco non recuperabile, prodotti da ciascuna utenza ed effettivamente conferiti al servizio pubblico.

Il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, può proporre modalità di calcolo della tariffa che tengano conto dei giorni effettivi di esecuzione del servizio per singola frazione di rifiuto raccolto e per singola utenza, della specificità di alcune prestazioni, delle volumetrie dei contenitori utilizzati per la raccolta e/o delle pesature effettive o ancora delle ulteriori tecniche di calibratura individuale degli apporti.

ART. 20 - IL CORRISPETTIVO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota base è valorizzata sulla base di parametri di produzione per unità di superficie assoggettabile a tariffa, derivanti da rilievi puntuali effettuati dal Consorzio, o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato.

2. La quota di produzione è valorizzata in funzione alla quantità di rifiuti definiti "onerosi", di norma umido - organico verde e secco non recuperabile, prodotti da ciascuna utenza ed effettivamente conferiti al servizio pubblico.

Su esplicita richiesta dell'utenza, il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, in luogo della quota di produzione "a consumo", potrà offrire all'utenza un sistema di pagamento "prepagato" che preveda il pagamento del corrispettivo sulla base di un numero annuale predeterminato di prestazioni e di un quantitativo settimanale massimo di conferimento di rifiuti per ogni singola frazione. In quest'ultimo caso, alle utenze non domestiche che dimostrino, mediante formulari di identificazione del rifiuto di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di conferire il proprio rifiuto organico o non recuperabile al di fuori del servizio pubblico, la produzione annua è rideterminata in funzione dei minori costi di smaltimento o trattamento che sarebbero stati sostenuti dal Soggetto Gestore se il conferimento fosse stato effettuato al servizio pubblico, fino all'intero scomputo della quota di produzione.

Potrà essere concesso lo scomputo fino alla totalità della quota di produzione alle utenze non domestiche aderenti a servizi pubblici integrativi di raccolta dei rifiuti speciali proposti dal Soggetto Gestore.

La produzione annua per unità di superficie dovrà tener conto della maggior produzione di rifiuto per la presenza di aree esterne di pertinenza o accessorie ai locali principali (giardini, posti auto ecc.) mediante una maggiorazione non superiore al 20%.

Potranno essere inoltre definite modificazioni ai parametri di produzione per unità di superficie con riferimento alla reale produzione dei rifiuti o attivate tariffe differenziate che siano commisurate all'effettivo minor apporto di rifiuto.

ART. 21 - IL CORRISPETTIVO PER LE UTENZE (NON DOMESTICHE) TEMPORANEE

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, o di uso pubblico è dovuta una tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. In relazione alla maggiore incidenza dei costi del servizio giornaliero rispetto al servizio ordinario in funzione della necessaria e specifica articolazione delle raccolte atte a garantire l'igiene urbana ed il decoro dei luoghi, qualora non diversamente stabilito in sede di approvazione delle tariffe, la misura tariffaria giornaliera è determinata:

- per la quota base, in relazione alla tariffa, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, per unità di superficie maggiorata del 100% e rapportata a giorno. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

- per la quota di produzione, in funzione delle prestazioni di raccolta necessarie a garantire il ritiro nel periodo interessato, dei rifiuti definiti "onerosi", di norma umido organico verde e secco non recuperabile, nei limiti quantitativi di assimilazione e con il minimo di Euro 12,00.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del corrispettivo da effettuare, ove possibile, contestualmente all'eventuale tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011. In caso di pagamento contestuale al Comune, lo stesso deve comunicare al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, nel minor tempo possibile compatibilmente alle esigenze di gestione correlate, i dati fiscali dell'utente, i dati di occupazione e la data di effettivo pagamento al fine di permettere a quest'ultimo l'emissione di regolare fattura. Le somme incassate dalla predetta gestione da parte del Comune, saranno annualmente rendicontate e movimentate a favore del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, quando non diversamente pattuito di concerto tra i due Enti.

4. In caso di uso di fatto, le somme che non risultano versate all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, sono recuperate unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.

5. La tariffa giornaliera non si applica nei seguenti casi:

- a) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori ai 60 minuti;
- b) occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
- c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.
- d) occupazioni per effettuazione di traslochi o di manutenzione del verde;
- e) occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
- f) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive e del tempo libero che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
- g) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali, all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio;
- h) occupazioni di suolo pubblico realizzate per l'esecuzione di opere d'interesse pubblico, da un'impresa appaltatrice, limitatamente al tempo e allo strettamente necessari per il compimento dei lavori.

ART. 22 - LE RIDUZIONI TARIFFARIE IN REGIME DI CORRISPETTIVO

1. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa, di variazione o qualora previsto dalla normativa o dal presente regolamento, sulla base di rilevazioni d'ufficio. Le riduzioni che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dal primo giorno successivo a quello di presentazione della denuncia di variazione.

2. L'utente è obbligato a denunciare entro il 30 giugno dell'anno successivo il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi successivi; in difetto si provvede al recupero di quanto dovuto a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.

3. Qualora non sia prevista una specifica categoria di classificazione in sede di approvazione annuale delle aliquote, la tariffa può essere ridotta nei seguenti casi:

a) Abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune, per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo per non più di 180 giorni all'anno a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e che sia stata data comunicazione nella medesima denuncia della residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile se presenti.

Tariffa applicata: 30% di riduzione della quota base rispetto alla tariffa per tre componenti occupanti.

b) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni. Tariffa applicata: 30% di riduzione della quota di produzione rispetto alla tariffa annua dovuta.

c) Utenti che dimorino fuori dall'abitazione in modo stabile e per un periodo superiore a 180 giorni nell'anno, per motivi di salute, studio, lavoro, religiosi, svago etc. Al fine di ottenere tale riduzione l'utente deve dichiarare, all'atto della richiesta, l'indirizzo di dimora nei periodi nei quali non occupa l'abitazione per la quale si richiede la riduzione di tariffa corredata da attestazione rilasciata da terzi comprovante tale stato.

Tariffa applicata: si applica la tariffa corrispondente al numero di occupanti effettivi con l'esclusione dell'utente fuori domicilio.

Inoltre, qualora esplicitamente deliberato in sede di approvazione annuale delle tariffe:

d) Abitazioni rurali (categoria catastale A6) possedute, occupate o detenute da chi esercita attività agricola in modo esclusivo o principale. Tariffa applicata: fino ad un massimo del 30% di riduzione della quota di base.

4. In sede di approvazione annuale delle tariffe potranno essere proposte ulteriori riduzioni e/o agevolazioni, anche su base reddituale e territoriale. Queste, ai sensi del comma 660 dell'art.1 della L. 147/2013, devono essere iscritte in bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

DISPOSIZIONI COMUNI - TRIBUTO E CORRISPETTIVO

ART. 23 - DENUNCIA E CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

1. I soggetti obbligati devono presentare al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, denuncia unica dei locali ed aree assoggettabili siti nel territorio del comune sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano invariate. In caso contrario, l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comportino un maggior ammontare del tributo e del corrispettivo o comunque influisca sull'applicazione e riscossione degli stessi in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

- 3.** La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione dei dati identificativi comprensivi di codice fiscale, di tutte le persone fisiche componenti il nucleo familiare o comunque conviventi, che posseggono o detengono l'immobile ovvero, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'Ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, indirizzo comprensivo di numero civico dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente, della superficie e della destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione. Deve contenere obbligatoriamente gli estremi catastali completi dell'immobile e delle aree scoperte possedute o detenute, comprensivi della relativa rendita catastale.
- 4.** La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale o soggetto da lui delegato nelle forme di legge.
- 5.** Il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, su istanza di parte, deve rilasciare ricevuta della denuncia.
- 6.** Nell'ipotesi in cui il Comune, ai sensi del comma 668, dell'art. 1 della L. 147/2013, abbia adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la tariffa è soggetta alla sottoscrizione di uno specifico contratto di somministrazione per prestazioni continuative predisposto dal Consorzio, o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato. Quest'ultimo, qualora sottoscritto, sostituisce la denuncia di cui al presente articolo.

ART. 24 - POTERI DI ACCERTAMENTO

- 1.** Il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, può emettere avvisi di accertamento notificati all'utente nei casi di dichiarazioni incomplete, infedeli o di ritardato o mancato pagamento ai sensi dell'art. 1 comma 161 della Legge n. 296/2006 e s.m.i. e degli artt. 52 e 53 del D.Lgs.446/1997. Tali avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile del Consorzio o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, e devono possedere i requisiti previsti dall'art 1 comma 162 della Legge n. 296/2006 e s.m.i.. In tutti i casi in cui non sia diversamente disciplinato dalla legge gli avvisi devono essere notificati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o servizio equipollente offerto da operatori riconosciuti ed aventi i requisiti previsti dalla normativa.
- 2.** Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento in rettifica o d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., il funzionario responsabile del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti, inoltre può richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti. Qualora la documentazione sia già nella disponibilità degli uffici, la richiesta di atti o documenti dovrà limitarsi ai casi in cui emergano delle difformità tra quanto viene dichiarato e quanto risulta agli atti degli uffici stessi.
- 3.** Qualora sia necessario verificare all'interno delle unità immobiliari, elementi rilevanti per l'applicazione del prelievo, il funzionario responsabile può disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili, previa comunicazione scritta inviata almeno 7 (sette) giorni prima al domicilio dell'interessato, mediante personale deputato a compiere la rilevazione delle superfici tariffabili, munito di tesserino di riconoscimento.
- 4.** In caso di mancata collaborazione dell'utente o in presenza di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento e la quantificazione del prelievo potrà essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.
- 5.** Il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, non sono tenuti a notificare ai contribuenti avvisi di accertamento per modificazioni delle aliquote o delle tariffe o per il cambio di categorie.
- 6.** In tutti i casi di mancata presentazione della denuncia (omessa dichiarazione) il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, provvede all'accertamento d'ufficio dei presupposti di

fatto di formazione dell'obbligazione, comunicandolo all'utente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o nelle altre forme previste per legge.

ART. 25 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento da parte del Consorzio o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, e ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, ai sensi dell'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449 e s.m.i., e sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.6.1997, n. 218 e s.m.i.

2. L'accertamento con adesione è applicabile ai soli accertamenti sostanziali e non si estende agli atti di mera liquidazione conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

Può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione dell'obbligazione anche nei confronti di tutti i co-obbligati.

3. Il procedimento di definizione può essere attivato:

a) a cura del Consorzio o del Soggetto Gestore, prima della notifica dell'avviso di accertamento o dell'atto di contestazione, inviando al contribuente un invito a comparire nelle forme di legge. Tale procedimento non è obbligatorio.

b) su istanza dell'utente, in seguito all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento o dell'atto di contestazione, con la compilazione degli appositi modelli messi a disposizione dal Consorzio o dal Soggetto Gestore o per tramite di altra comunicazione regolarmente trasmessa e della quale l'utente abbia accusato ricevuta.

L'istanza deve obbligatoriamente riportare i dati dell'utenza per la quale si richiede l'azione amministrativa e le modalità di contatto prescelte.

La presentazione dell'istanza deve avvenire anteriormente all'impugnazione dell'avviso d'innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale o dell'atto d'innanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria; tale impugnazione comporta rinuncia all'istanza di adesione.

4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

5. L'utente può agire personalmente o per tramite di terzi delegati; può produrre documentazioni e ogni altro elemento ritenuto utile alla definizione dell'istanza e può richiedere il differimento del giorno stabilito solo con comunicazione scritta recapitata al Consorzio o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, almeno 24 ore prima.

6. Il Funzionario Responsabile del Consorzio o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, redige apposito atto contenente oltre all'esito anche gli elementi ed i motivi che hanno prodotto il concordato che deve essere sottoscritto anche dall'utente. In caso di mancata comparizione dovrà invece essere prodotto un succinto verbale.

7. La mancata comparizione dell'utente al procedimento nonostante l'invito non è sanzionabile e comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento.

8. La definizione dell'istanza si perfeziona con il pagamento entro 20 giorni, dalla data di sottoscrizione del concordato, delle somme e con le modalità ivi previste.

9. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Consorzio o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato.

ART. 26 - SANZIONI E PENALI

1. In caso di omessa presentazione della denuncia, si applica la sanzione o la penale dal 100 per cento al 200 per cento di quanto non versato, con un minimo di 50 euro.

2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione o la penale dal 50 per cento al 100 per cento di quanto non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art. 1 della L. 147/2013, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione o la penale da euro 100 a euro 500.

- 4.** In caso di insufficiente, ritardato o omesso versamento del tributo il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, ad irrogare le sanzioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 ed applicare gli interessi al saggio legale e le maggiori spese di gestione e di contenzioso preventivamente definite.
- 5.** In caso di insufficiente, ritardato o omesso versamento del corrispettivo il Consorzio o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, provvede ad addebitare interessi moratori al saggio legale e le maggiori spese di gestione e di contenzioso preventivamente definite, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.
- 6.** Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento di quanto dovuto unitamente alle sanzioni, alle penali e agli interessi.
- 7.** Le sanzioni o le penali sono cumulabili e sono irrogate o applicate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.
- 8.** E' fatta salva la possibilità da parte del Consorzio o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, tramite proprio atto redatto nelle forme di legge, di ottenere il rimborso diretto da parte dell'utente degli oneri sostenuti per la comminazione delle sanzioni o delle penali, nei limiti imposti dalla normativa vigente.
- 9.** In caso di corrispettivo, le sanzioni suesposte valgono quale penale per mancato adempimento degli obblighi contrattuali e del presente regolamento.

ART. 27 - RISCOSSIONE DEL TRIBUTO E DEL CORRISPETTIVO

- 1.** La TARI è applicata e riscossa dal Consorzio, o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato, in tutte le sue componenti, nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa. Le somme riscosse vengono direttamente utilizzate dal Consorzio, o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato, per la liquidazione dei costi d'investimento ed esercizio da esso sostenuti e riferiti al servizio di igiene urbana.
- 2.** Il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, al fine di ottenere le anticipazioni finanziarie dagli istituti di credito necessarie al regolare svolgimento della gestione, può cedere a terzi con le normali prassi bancarie e nei limiti previsti dalle vigenti normative, i crediti TARI nei confronti degli utenti derivanti dall'applicazione del presente regolamento, previa comunicazione al Comune.
- 3.** La riscossione coattiva si effettua secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.
- 4.** La titolarità dell'azione di riscossione coattiva sul corrispettivo e sul tributo è in capo al soggetto che ne effettua la liquidazione e può essere delegata ai soggetti autorizzati di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.
- 5.** Il pagamento del tributo o del corrispettivo, salvo diversa deliberazione comunale, è effettuato di norma in tre rate, con cadenza quadrimestrale scadenti nei mesi di febbraio, giugno e ottobre.
- 6.** L'utente obbligato al pagamento potrà effettuare il versamento anche in una unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno: in tal caso potranno essere richiesti eventuali conguagli a seguito di modifiche delle tariffe intervenute successivamente alla data di pagamento o a seguito della modificazione dei requisiti soggettivi di tassazione.
- 7.** Per il versamento di quanto dovuto sono ammesse tutte le ordinarie modalità di pagamento, incluse la moneta bancaria ed elettronica. Eventuali oneri d'incasso e/o commissioni sono integralmente a carico di chi effettua il pagamento.
- 8.** L'utente per importi complessivi superiori ad euro 250,00 può, con istanza scritta, richiedere il pagamento in due o più rate mensili, fino ad un massimo di otto. Sull'importo rateizzato dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso legale. Non potranno essere concessi nuovi piani di rateizzazione se l'utente non ha provveduto in precedenza a saldare eventuali rate già scadute.
- 9.** Per giustificare l'esistenza dell'interesse e dare efficacia ed efficienza all'azione amministrativa, non si procederà alla riscossione di quanto dovuto, qualora l'importo, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, risulti inferiore ad € 5,00 (cinque/00).
- 10.** Nell'applicazione del corrispettivo e del tributo si applica un arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 28 – RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 1, c. 164 della Legge 296/2006, il rimborso del tributo versato e non dovuto deve avvenire entro 180 giorni dalla richiesta dal contribuente, che dovrà avvenire entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. In caso di corrispettivo, il rimborso della TARI dovrà avvenire nei termini previsti dal contratto di somministrazione e sulla base delle disposizioni del Codice Civile. Qualora la richiesta di rimborso, corredata della prova di avvenuto versamento, si riferisca ad errati versamenti da parte dell'utente, gli stessi dovranno essere accordati entro 90 giorni dalla richiesta.
3. Prima del rimborso il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, deve verificare la sussistenza di altri crediti vantati nei confronti dell'utente ed effettuare automatica compensazione con questi e solo successivamente provvedere al rimborso della parte eventualmente restante.
4. Non si farà luogo a rimborso per importi inferiori ad € 5,00.
5. Circa le modalità, i limiti e gli interessi eventualmente maturati da riconoscere sulle cifre rimborsate, si fa riferimento all'interesse legale, o alle diverse disposizioni civilistiche in caso di corrispettivo.

ART. 29 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al controllo e all'esatta e puntuale applicazione della attività di gestione del prelievo secondo le disposizioni della legge e del presente Regolamento, è preposto un Funzionario Responsabile all'uopo designato dal Consorzio o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato.
2. A tale Funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alle operazioni di gestione tributaria e tariffaria in capo al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, oltre che per la sottoscrizione di provvedimenti e atti previsti dal presente Regolamento, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Il Comune, per le attività residuali ad esso afferibili, potrà nominare un proprio Funzionario che dovrà coordinarsi con il Funzionario Responsabile nominato dal Consorzio o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato.

ART. 30 – AUTOTUTELA

1. Il Consorzio o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, possono, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del Comune o dell'utente, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento del tributo e/o del corrispettivo, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza
 - b) valore della lite
 - c) costo della difesa
 - d) costo della soccombenza
 - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Qualora da tale analisi emerga la non convenienza alla prosecuzione del contenzioso, il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, dimostrata la sussistenza del suo interesse, può esercitare il potere di autotutela.

ART. 31 - ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI COMUNALI

1. E' fatto obbligo all'Ufficio Anagrafe di comunicare al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, con cadenza almeno mensile, ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione del numero di componenti del nucleo familiare, variazioni di residenza o domicilio, ecc., oltre che comunicare entro il 31 gennaio di ciascun anno l'elenco dei residenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. E' fatto obbligo all'Ufficio Commercio di comunicare al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, con cadenza almeno mensile, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione.
3. E' fatto obbligo alla Polizia Municipale di comunicare al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, con cadenza almeno mensile, le cessioni di fabbricati, le ordinanze di inagibilità e tutte le altre circostanze che producono o possono produrre effetti sulla gestione del servizio di igiene urbana.
4. E' fatto obbligo dell'Ufficio Tecnico di comunicare al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, con cadenza almeno annuale, le banche dati catastali ed i relativi aggiornamenti degli immobili siti nel territorio comunale.
5. Su richiesta scritta, del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, il Comune, per tramite dell'Ufficio competente, provvederà ad abilitare un incaricato del Consorzio o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, per l'accesso alle banche dati dell'Anagrafe tributaria messe a disposizione del Comune dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato.
6. Su richiesta del Consorzio, o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, il Comune, per tramite dell'Ufficio competente, fornirà al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, tutti gli strumenti, anche informatici, al fine di permettere la puntuale ed efficace gestione del tributo, del corrispettivo e della relativa riscossione.

ART. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile alla gestione del servizio e del relativo prelievo.
2. I soggetti autorizzati al trattamento dei dati sono: il Comune, il Consorzio e il Soggetto Gestore dallo stesso individuato. Questi, nel rispetto della vigente normativa, potranno affidare anche a terzi azioni comportanti il trattamento dei dati.
3. Tra il Comune ed il Consorzio e/o il Soggetto Gestore, dallo stesso individuato, sono autorizzate trasmissioni di dati in formato elettronico riguardanti anche l'intera banca dati in possesso del Comune, sempre nel rispetto della sicurezza del trattamento del dato informatico. In particolare la trasmissione deve garantire gli stessi standard di sicurezza previsti per la gestione in locale del dato.
4. Tutti i dati saranno sempre trattati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

ALLEGATO 1: Classificazione minima UTENZE DOMESTICHE

Categoria	Descrizione
0	Immobile a disposizione ⁽¹⁾
1	1 componente
2	2 componenti
3	3 componenti
4	4 componenti
5	5 componenti
6	6+ componenti
10	Uso stagionale

⁽¹⁾ Si veda art. 12, comma 7

ALLEGATO 2: Classificazione minima UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Distributori carburanti
5	Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante, bed and breakfast
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie studi Professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquario
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie, agriturismi
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, panificio, macelleria, salumeria, generi alimentari, pizza al taglio
26	Pluri licenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato beni deperibili
30	Discoteche, night club
35	Campeggi
36	Impianti sportivi
37	Aree scoperte non utilizzate per l'attività principale
40	Immobile vuoto inoccupato ⁽¹⁾
41	Mancato conferimento della totalità del rifiuto prodotto ⁽²⁾ e mancata produzione

⁽¹⁾ Immobile vuoto inoccupato con allacciamento all'utenza idrica o all'energia elettrica

⁽²⁾ Immobili per i quali il produttore ha attivato forme autonome per lo smaltimento della totalità dei rifiuti prodotti